

TI_GERICHTE 17.2003.14 vom 24. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.14

FR: TI_GERICHTE 17.2003.14 du 24 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 17.2003.14 del 24 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'istante fonda la domanda di revisione sull'art. 299 cpv. 1 lett. a CPP, rimproverando al Pretore di avere violato l'art. 217 cpv. 2 CP, come avrebbe rilevato anche la Corte di cassazione e di revisione penale nella sentenza del 21 giugno 2002. A parte il fatto però che questa Corte non ha constatato alcuna violazione del diritto da parte del Pretore, ciò che ha sottolineato anche il Tribunale federale nella nota sentenza del 16 agosto 2002, l'istante cerca con ogni evidenza di tornare su un argomento – la critica al Pretore di non avere salvaguardato gli interessi della famiglia riconoscendo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il diritto di querelarlo – già trattato nell'ambito della precedente istanza di revisione. In quella sentenza si era però ricordato all'istante (consid. 3 in fondo) che, disertando senza giustificazione pure il secondo dibattimento, egli si era precluso la facoltà di ricorrere contro l'applicazione dell'art. 217 cpv. 2 CP. Su questo punto la Corte di cassazione e di revisione penale ha già statuito e l'istante non può dunque rimettere in causa il problema (art. 307 cpv. 2 CPP). D'altro lato l'istante dimentica che, come la Corte di cassazione e di revisione penale ha già avuto modo di spiegargli, le pretese strette relazioni di un padre con il figlio non ostano a una querela introdotta dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per inosservanza dell'art. 217 cpv. 2 CP (sentenza del 9 ottobre 1996, consid. 5e). Insistere sordamente sullo stesso argomento non è quindi serio. Sprovvista di adeguata motivazione, al proposito la domanda di revisione non merita ulteriore disamina.

E. 3

Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona; – Pretore del Distretto di Bellinzona. – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.